

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALBARELLO, DI PRISCO, MASCIALE e TOMASSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1966

Normale trattamento di quiescenza per gli ufficiali che, a domanda, chiedono di lasciare il servizio effettivo al compimento del ventesimo anno di anzianità nel servizio stesso

ONOREVOLI SENATORI. — Un esame attento e comparato degli articoli 35 e 43 della legge sullo stato degli ufficiali del 10 aprile 1954, n. 113, dell'articolo 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali e dell'articolo 125 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto presidenziale n. 3 del 10 gennaio 1957), dimostra che esiste una notevole sperequazione per quanto si riferisce al diritto a pensione, nel caso di cessazione dal servizio permanente a domanda, fra ufficiali, sottufficiali e impiegati civili dello Stato.

Mentre per l'ufficiale, ad esempio, si richiedono i venti anni di servizio effettivo per lasciare il servizio, ma congiunti con il raggiungimento dell'età prescritta dagli articoli 35 e 43, sia pure ridotta di tre anni, il sottufficiale al compimento del ventesimo anno di servizio effettivo può, a domanda, lasciare il servizio permanente, con diritto

al normale trattamento di quiescenza senza nessuna altra richiesta di adempimento.

Poichè simile trattamento non è previsto per l'ufficiale gli onorevoli colleghi possono agevolmente immaginare quale sarà la incresciosa situazione in cui questo verrà a trovarsi se per motivi validissimi sul piano personale dovesse lasciare il servizio a domanda sia pure dopo i vent'anni di servizio permanente, quando il penultimo comma del citato articolo 43 recita che in tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza. Si tratta certamente di una condizione sperequata, ingiusta ed anomala e che viola tra l'altro i diritti acquisiti attraverso le normali trattenute di carattere previdenziale.

Il modo più semplice per correggere la palese ingiustizia, a parere dei proponenti è quello di adottare la norma prevista per i sottufficiali come, infatti, si propone con il disegno di legge che si raccomanda al benevole esame degli onorevoli senatori

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il penultimo comma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti e che abbia compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità, con diritto al normale trattamento di quiescenza ».